



Determinazione del Direttore del Servizio del Personale n° 111 del 29 GEN. 2014

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. -
Sig.ra Murgia Maria Giulia.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal **29 GEN. 2014** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio del Personale

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 del 03.07.2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 1925 del 09/12/2013, con la quale il D.G. ha conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Personale alla D.ssa Donatella Floris, Dirigente Amministrativo;
- Premesso** che con istanza del 21/1/2014, la dipendente a tempo indeterminato Murgia Maria Giulia, Operatore Tecnico in servizio presso la S.C. di Cardiologia, ha chiesto di usufruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito - art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 - per assistenza al genitore Murgia Vincenzo, nato a Seulo il 13/09/2014, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/92, dalla competente Commissione Medico Legale dell'Asl Cagliari, come da documentazione agli atti;
- Atteso** che l'attuale disciplina del congedo straordinario è contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies dell'art. 42 del D.Lgs n 151/2001, così come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
- Atteso** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, nella circolare n° 1/2012, ha fornito chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante;
- Precisato** che i requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio del congedo straordinario sono:
- 1) che la persona da assistere versi in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92) accertata dalla Commissione Medico Legale Competente e che il richiedente abbia diritto a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge
 - 2) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa
 - 3) che il richiedente conviva con la persona da assistere;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva resa contestualmente dalla dipendente Sig.ra Murgia Maria Giulia, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- Considerato** che sussistono i presupposti affinché alla Sig.ra Murgia venga concesso il congedo;
- Ritenuto** di dover accogliere la richiesta,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:



Segue determinazione n° 111 del 29 GEN. 2014

1. di accogliere l'istanza della dipendente Sig.ra Murgia Maria Giulia e di concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., con decorrenza dal 01/02/2014 al 31/10/2014, per un totale di mesi 9 ;
2. di dare atto:
 - che il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni, continuativo o frazionato, anche non retribuito, per ciascuna persona portatrice di handicap, nell'arco della vita lavorativa
 - che la Sig.ra Murgia Maria Giulia, antecedentemente all'istanza di cui in premessa ha usufruito di mesi 15 complessivi di congedo allo stesso titolo e che pertanto non potrà usufruire di ulteriori periodi di congedo né ai sensi dell'art 42 comma 5 D.Lgs 151/2001 né del congedo previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n°53; infatti il congedo di cui all'art 42 comma 5 ss rappresenta una *species* nell'ambito del *genus* di congedo disciplinato dall'art.4, comma 2 della legge n. 53/2000 e pertanto il contatore complessivo a disposizione di ciascun dipendente è quello di due anni nell'arco della vita lavorativa (circolare 1/2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri).
 - che i periodi di congedo sono valutabili solo ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti dei massimali stabiliti (circolare Inpdap n. 2 del 10/01/2002)
 - che il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di €. 46.835,93 , con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative.
 - che non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (circolare 11/2001 dell'Inpdap e circolare 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica).

Il Direttore FF
S.C. Servizio del Personale
Dott.ssa Donatella Floris

Uff. Giuridico Resp. GL/Floris